

Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B 23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029 Fax: +39 039 9908118

N.23

News per i Clienti dello studio

del 11 novembre 2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Bonus Natale 2024 per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'articolo 2-bis del Decreto-legge n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.143/2024 ha stabilito che, nelle "more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111" (legge delega), sia **erogata, una tantum per l'anno 2024**. Con la **circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024 l'Agenzia delle entrate ha spiegato a chi spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre. Il documento di prassi fornisce anche istruzioni ai sostituti d'imposta che erogano il bonus:** l'importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all'articolazione dell'orario di lavoro (es. parttime).

Premessa

L'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito Decreto Omnibus) 1, ha stabilito che sia erogata, una tantum per l'anno 2024, un'indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri.

Il Bonus rinominato Bonus Natale è una misura transitoria, concepita «nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111». Tale delega al Governo per la riforma fiscale promette una imposta sostitutiva agevolata sui redditi derivanti da:



- → lavoro straordinario che eccedono una determinata soglia;
- → tredicesima mensilità,
- al fine di alleggerire la pressione fiscale per i redditi da lavoro dipendente.

Vediamo di seguito i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.19/E del 10 Ottobre 2024.

Soggetti destinatari del bonus

L'articolo 2-bis, comma 1, del Decreto Omnibus stabilisce che il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

→ abbiano, nell'anno d'imposta 2024, un **reddito complessivo non superiore a 28.000 euro**;

Osserva

Con riferimento al requisito reddituale, ai fini del calcolo del reddito complessivo, da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. *reddito di riferimento*), ivi incluso il bonus in commento, si tiene conto **anche:**

- > dei redditi assoggettati a cedolare secca,
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni,
- > della quota di agevolazione ACE,
- delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva;
- > la quota esente dei redditi agevolati di cui alla disciplina del regime speciale per lavoratori impatriati;
- ➢ la quota esente di cui alla disciplina relativa agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

→ abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale



Osserva

Si ricorda che in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Riguardo al **nucleo familiare monogenitoriale**, la circolare precisa che questo sussiste qualora, alternativamente, l'altro genitore sia deceduto, non abbia riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio oppure il figlio sia stato adottato da un solo genitore (destinatario del *bonus*) o affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del *bonus*). In tali ipotesi, il *bonus* spetta all'unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente; in tal caso l'eventuale situazione di convivenza *more uxorio* non preclude la spettanza del *bonus*.

Nel caso in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l'indennità non spetta:

- ➤ al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale (ai sensi della L. 76/2016), oppure senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale;
- > al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.
- → abbiano un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR.

Osserva

Ai fini del riconoscimento del bonus in esame, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Il Bonus

Il bonus è pari a euro 100:

- → non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef
- → viene riproporzionato nel *quantum* in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell'anno d'imposta 2024.

_		_		_	_
-	T -		A 1	-	1 4-
•	P- 1	- 1	_		H a

Si deve tenere conto che:



- → i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione;
- → in presenza di **più redditi di lavoro dipendente**, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta;
- → nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio, il *part-time* orizzontale, verticale o ciclico).
- → ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre, come sopra argomentato, considerare l'ammontare del reddito di riferimento, nonché la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza in Italia;
- → non si considera, invece, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis, del Tuir).

Modalità per richiedere il contributo

Per ottenere il bonus, il prestatore di lavoro dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o dei soli figli in ipotesi di nucleo familiare monogenitoriale). In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare, attraverso autocertificazione, di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla disciplina normativa.

Nell'ipotesi che il lavoratore abbia svolto nel 2024 più attività di lavoro dipendente, con datori di lavoro diversi, lo stesso deve:

- → presentare la richiesta all'ultimo datore di lavoro che eroga il bonus con la tredicesima mensilità
- → corredare la richiesta delle certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Osserva

Nel caso in cui il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di *part-time* in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore stesso.

Il sostituto d'imposta:

- → riconosce l'indennità insieme alla tredicesima mensilità e può recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità;
- → **verifica in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità** e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.



Il bonus è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo Irpef. Qualora il lavoratore, pur avendo diritto all'indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza, lo stesso può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nel 2025. Ciò vale anche per il lavoratore dipendente che ha cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024.

Qualora il lavoratore abbia beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

Infine, va rilevato che il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

ordiali saluti

